



**BANCA  
DI CREDITO COOPERATIVO  
DI CASTAGNETO CARDUCCI**

**Foglio Informativo**

## CREDITI DI FIRMA

### Informazioni sulla banca

**Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni**

Sede legale: **Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)**

Sede amministrativa: **Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)**

Numero di telefono: **0565 / 778701**

Numero di fax: **0565 / 778739**

Sito internet: [www.bcccastagneto.it](http://www.bcccastagneto.it)

Indirizzo di posta elettronica: [bcccastagneto@bcccastagneto.it](mailto:bcccastagneto@bcccastagneto.it)

Indirizzo di posta elettronica certificata: [bcccastagneto@pec.it](mailto:bcccastagneto@pec.it)

Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2014): **€ 96.669.645**

Numero di iscrizione all'Albo delle banche: **2185**

Codice ABI: **08461-6**

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00149160491**

Numero di iscrizione all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente: **n. A158476**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

### Che cos'è il credito di firma

Con il credito di firma **la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo**. In particolare:

- se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione;
- se la banca firma per avallo una cambiale a carico del cliente, essa concede un credito di avallo;
- se la banca garantisce l'obbligazione del cliente in altra forma, essa concede un credito di fidejussione.

Con l'apertura di un credito di firma, **la banca si espone al rischio di dover adempiere all'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente se quest'ultimo è insolvente alla scadenza**. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le cosiddette fidejussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

**Il credito di firma è un'operazione che comporta dei rischi:** il cliente può essere chiamato a restituire alla banca quanto da questa corrisposto a seguito della richiesta di escussione della garanzia rilasciata.

### Condizioni economiche

<b>Spese e commissioni</b>	
Commissione annua (in percentuale sull'importo) - dovuta per ciascun anno o frazione di durata -	5,00% minimo € 50,00
Tasso d'Interesse da corrispondere sulle somme anticipate <i>Valore del TUR BCE al 14/10/11: 1,50% (ultima variazione 13/07/11, valore prec. 1,25%)</i>	T.U.R. BCE + 5,00%
Diritto d'urgenza per rilascio entro le 48 ore dalla richiesta:	
- per importo fino a € 2.500,00	€ 20,00
- " da € 2.501,00 fino a € 5000,00	€ 40,00
- " da € 5.001,00 fino a € 25.000,00	€ 60,00
- " oltre € 25.000,00	€ 80,00
Spese documentate (marca da bollo - autenticazione - postali)	a carico del cliente
Spese per la registrazione della garanzia e degli atti	a carico del cliente

Come prevede l'art.4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014, se il cliente possiede il rating di legalità, le condizioni economiche massime sono così migliorate:

Commissione annua: 0,10% in meno.

## ***Recesso e reclami***

### **RECESSO DAL CONTRATTO**

Se non è stabilito diversamente nella garanzia richiesta dal cliente, si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

Se il cliente recede, deve restituire alla banca le garanzie che ha ricevuto e non ha diritto alla restituzione della commissione per il periodo di tempo non usufruito.

### **TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

1 giorno dalla restituzione delle garanzie prestate dalla banca

### **RECLAMI**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Aurelia 11, 57022 Donoratico LI, e-mail [reclami@bcccastagneto.it](mailto:reclami@bcccastagneto.it)), PEC [reclami.bcccastagneto@pec.it](mailto:reclami.bcccastagneto@pec.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere alla banca.

## ***Legenda***

<b>Avallo</b>	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
<b>Fidejussione</b>	Garanzia in forza della quale il fidejussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
<b>Richiesta d'escussione</b>	Atto con cui un soggetto chiede ad un altro di adempiere a quanto da questi dovuto.